



COMUNE DI AGRIGENTO

Piazza Pirandello 35 92100, - Agrigento

Pec: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

Codice fiscale: 00074260845

Centralino unico: +39 0922590111

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 60

Del
28/08/2026

OGGETTO

Agrigento Pride 2026 - Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione dell'Agrigento Pride 2026 in data 29 agosto 2026 e divieto da parte dei distributori automatici di bevande in lattine e bottiglie di vetro. Rettifica Ordinanza Sindacale n.59 del 27.08.2026

IL SINDACO

PREMESSO:

che nella giornata di sabato 29 agosto 2026 si terrà presso questo Capoluogo il primo evento denominato "Agrigento Pride 2026", organizzato dalla APS T.T.T.- Tierra,Techo, Trabajo nel territorio comunale di Agrigento, al fine favorire i principi di uguaglianza inclusione e contrasto ad ogni forma di discriminazione, durante il quale i partecipanti si muoveranno in corteo con partenza da Piazza Pirandello, Via Atenea, Porta di Ponte, Viale della Vittoria, Villa Bonfiglio dalle ore 17,00 alle ore 24,00

che al fine di evitare turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica derivanti dall'eventuale abuso di bevande alcoliche che potrebbero essere assunte in occasione della parata, con conseguente grave pregiudizio per la pubblica incolumità, di disporre per l'occasione il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, con esclusione dei locali che svolgono servizio di ristorazione;

Considerato che, l'eventuale abuso di bevande alcoliche potrebbe comportare un grave pregiudizio per la pubblica incolumità favorendo, con l'abbassamento dei freni inibitori, il verificarsi di episodi di intemperanza da parte dei partecipanti all'iniziativa;

Rilevato che, al fine di assicurare il corretto e sereno svolgimento della manifestazione di cui trattasi, si rende necessario adottare ogni idoneo provvedimento per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche attraverso adeguate misure di prevenzione in tema di consumo di sostanze alcoliche e di vendita di bevande in contenitori idonei ad essere utilizzati come strumenti atti all'offesa delle persone;

Ritenuto che, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e/o la vendita per asporto finalizzata al consumo delle bevande medesime possano avere concrete conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica in occasione dell'iniziativa in argomento, tenuto anche conto dei rischi conseguenti all'incontrollato abbandono di contenitori di vetro e lattine;

Valutata, pertanto, per motivi di ordine pubblico, l'opportunità di vietare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, in forma ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, al fine di garantire il preminente interesse della sicurezza sociale e di prevenire il verificarsi di eventi che potrebbero concorrere a creare i partecipanti alla manifestazione di cui trattasi comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

VISTI

L'art.50 del T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
l'art.107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l'art .4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
gli artt.3 e 22, comma 1, della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;
la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa".
Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Del di C.C. n.186 del 21/12/2023;
Vista l'O. S: n. 64/2024
ASSUNTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

ORDINA

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

Che, a parziale rettifica dell'Ordinanza Sindacale n.59 del 27.08.2026, il divieto relativo alle bevande alcoliche e superalcoliche debba intendersi riferito esclusivamente alla vendita ambulante e alla vendita per asporto, con decorrenza dalle ore 18:00 del 29 agosto 2026 e sino alle ore 24:00 del medesimo giorno.

Resta pertanto consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno degli esercizi autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Conseguentemente, ogni riferimento contenuto nel presente provvedimento alla somministrazione e vendita, sia in forma fissa che ambulante, di bevande alcoliche e superalcoliche deve intendersi sostituito dal seguente:

DI VIETARE la vendita ambulante e per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, nei luoghi e negli orari di seguito indicati:

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del giorno 29 agosto 2026, nelle seguenti zone:

1. Piazza Pirandello;
2. Via Atenea;
3. Porta di Ponte;
4. Viale della Vittoria;
5. Villa Bonfiglio.

È altresì vietato il trasporto e la detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine nelle predette zone, negli orari sopra indicati.

È vietata, inoltre, la vendita mediante distributori automatici di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 del 29 agosto 2026.

DISPONE

DI DARE ATTO che l'inosservanza dei superiori divieti è sanzionata salvo che il fatto non costituisca reato o non sia esplicitamente disciplinata da normazione speciale con la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00, cui si aggiunge la responsabilità civile e/o penale per eventuali fatti connessi e/o conseguenti quali, a titolo indicativo, danni a persone, animali, cose;

DI DARE MANDATO al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare il presente provvedimento;

Che il presente provvedimento, per quanto alla conoscenza, alla diffusione e all'esecuzione: sia trasmesso senza ritardo al Prefetto, alle Forze dell'Ordine e del Soccorso; L'obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le superiori disposizioni;

Che il presente provvedimento venga adeguatamente pubblicizzato, assicurandone la piena e ampia diffusione anche mediante i mass media locali e i social network;

La pubblicazione come per legge;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario;

Che Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune.

IL SINDACO

Dott. Michele Sodano



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)

